



21900-21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza
camera di consiglio
del 07/05/2021

Registro generale
n. 7118/2021 (n. 21)

Sentenza n. 1678/2021

Composta dai Consiglieri:

Carlo Zaza
Giacomo Rocchi
Alessandro Centonze
Antonio Cairo
Carlo Renoldi

Presidente

Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) (omissis) , nata a (omissis) ;

Avverso l'ordinanza emessa l'08/01/2021 dal Tribunale di Bologna;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avv. (omissis) (omissis), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa l'08/01/2021 il Tribunale del riesame di Bologna, pronunciandosi ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna nei confronti di (omissis) il 24/12/2020, per il reato di cui agli artt. 575, 577, comma primo, nn. 2, 3, 4, cod. pen., in relazione agli artt. 61, comma primo, nn. 1 e 9, cod. pen., commesso a (omissis) .

I fatti di reato oggetto di contestazione cautelare, che risultano incontrovertibili della loro consistenza materiale e, allo stato, non sono contestati nella loro dinamica dall'indagata, riguardano l'omicidio di (omissis) , eseguito mentre la vittima si trovava ricoverata presso l'Ospedale ' (omissis) , di cui l'indagata - che prestava servizio quale infermiera professionale nello stesso nosocomio - cagionava la morte, somministrandogli, per via endovenosa, sostanze farmacologiche con modalità estranee alle esigenze terapeutiche della persona offesa. L'omicidio di (omissis) , in particolare, si riteneva eseguito dalla ricorrente con un atteggiamento di premeditazione, dimostrato dall'essersi l'indagata procurata preventivamente le sostanze farmacologiche utilizzate per uccidere la persona offesa il 12/03/2014, dopo essersi fatta assegnare a un turno di servizio ospedaliero nel quale avrebbe potuto attuare il suo progetto criminoso.

Secondo il Tribunale del riesame di Bologna, la condotta omicida veniva eseguita dalla ricorrente per vendicarsi della vittima e, indirettamente, della sua segretaria, (omissis) , con i quali aveva avuto un litigio, nella data del 03/06/2009, per una vicenda professionale riguardante il licenziamento del suo fidanzato, (omissis) , che aveva lavorato alle dipendenze della vittima. In quell'occasione, al culmine di un acceso diverbio sviluppatosi tra i tre soggetti, presenti nello studio professionale della vittima, causato dall'insoddisfazione della ricorrente per le modalità con cui veniva gestita la pratica del suo convivente, l'indagata, con tono alterato, minacciava verbalmente i suoi interlocutori, rivolgendogli la frase «state attenti Te e (omissis) di non capirmi tra le mani, perché vi faccio fuori».

Questa ricostruzione del movente dell'omicidio di (omissis) , del resto, risultava corroborata dalle dichiarazioni rese da (omissis) e (omissis) (omissis) - un'infermiera professionale che prestava servizio nel reparto ospedaliero in cui la persona offesa era improvvisamente deceduta -, che avvaloravano la causale vendicativa, confermando l'esistenza dei motivi di rancore che l'indagata nutriva nei confronti della vittima, in conseguenza del licenziamento patito dal suo fidanzato, (omissis) , alcuni anni addietro.

Occorre, a questo punto, richiamare brevemente le verifiche investigative svolte nel corso delle indagini preliminari, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, sulla personalità e sulla caratura criminale della ricorrente, che si ritengono indispensabili per inquadrare i fatti di reato oggetto di vaglio, che venivano accertati attraverso le attività di captazione registrate nei confronti dell'indagata, sulle quali nel provvedimento cautelare genetico ci si soffermava mediante pertinenti richiami testuali. Tali richiami si ritengono necessari, in conseguenza del fatto che, secondo l'impostazione accusatoria, l'omicidio di (omissis) si inseriva in una più ampia vicenda processuale, riguardante alcuni omicidi verificatisi presso l'Ospedale (omissis) (omissis), dove, all'epoca dei fatti, (omissis) prestava servizio quale infermiera professionale.

L'indagata, in particolare, prestava servizio come infermiera professionale presso l'Ospedale (omissis), nel cui contesto, pur essendo ritenuta un'operatrice sanitaria di riconosciuta professionalità, era sospettata di essere coinvolta in alcuni decessi accaduti nel reparto dove lavorava, nell'arco temporale compreso tra il 2013 e il 2014, anche in considerazione dell'elevata frequenza con cui si verificavano eventi mortali di pazienti ricoverati durante i suoi turni di servizio. I decessi dei degenti ospedalieri del nosocomio lughese, infatti, frequentemente si verificavano subito dopo l'intervento terapeutico della ricorrente e nonostante il fatto che i pazienti non erano parsi in condizioni di salute talmente critiche da lasciarne presagire la morte in tempi brevi e con modalità repentine.

Questo stato di crescente diffidenza nei confronti di (omissis), infine, emergeva definitivamente nel mese di marzo del 2014, quando, durante i turni notturni svolti dall'indagata nel reparto in cui prestava servizio, erano deceduti improvvisamente sei pazienti, le cui condizioni di salute non lasciavano prefigurare un decorso infausto della degenza. In tale, breve, arco temporale, infatti, si erano concretizzati i decessi, come detto inaspettati, di (omissis) (omissis), verificatosi il (omissis); di (omissis) e (omissis), verificatisi il (omissis); di (omissis), verificatosi il (omissis); di (omissis) e (omissis), verificatisi nella notte tra il (omissis) e il (omissis).

Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime carcerario applicato a (omissis), rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite che le venivano contestate e dei propositi di vendetta, collegati alla pregressa vicenda dell'alterco con la vittima e la sua segretaria, di cui si è detto, che avevano indotto l'indagata a organizzare

l'assassinio della persona offesa durante il suo ricovero presso il nosocomio lughese.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Bologna confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso questa ordinanza (omissis) , a mezzo degli avvocati (omissis) e (omissis) , ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 e 430 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la conferma dell'ordinanza cautelare genetica, non potendo essere utilizzati, a tal proposito, gli elementi integrativi d'indagine acquisiti dopo l'arresto di (omissis) , la cui irritualità inficiava il giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti dell'indagata dal Tribunale del riesame di Bologna.

Si deduceva, in proposito, che la conferma del giudizio di pericolosità sociale della ricorrente, formulato dal Tribunale del riesame di Bologna, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., veniva pronunciato sulla base di un compendio indiziaro il cui nucleo valutativo essenziale non si riteneva ritualmente acquisito nel corso delle indagini preliminari, rendendo illegittima la conferma del provvedimento cautelare genetico, anche alla luce del notevole lasso di tempo trascorso dagli accadimenti criminosi, concretizzatisi nel corso del 2014.

Si deduceva, al contempo, che il decorso di un notevole lasso di tempo dagli accadimenti criminosi e la modifica della condizione lavorativa di (omissis) - che era stata licenziata dall'Ospedale (omissis) , radiata dall'albo degli infermieri professionali e sottoposta a un consistente periodo di custodia cautelare - aveva determinato un'attenuazione della pericolosità sociale dell'indagata, sulla quale si imponeva una motivazione rafforzata da parte del Tribunale del riesame di Bologna, che comprendesse i profili cautelari dell'allontanamento della ricorrente dall'ambiente ospedaliero in cui i fatti di reato si erano verificati, del venire meno della qualità lavorativa grazie alla quale aveva ucciso (omissis) e dei propositi di vendetta che l'avevano spinta a commettere l'omicidio.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la



misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di (omissis) (omissis)], anche alla luce delle incongruità indiziarie censurate con il primo motivo, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagata, rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sui quali il Tribunale del riesame di Bologna si era espresso in termini assertivi, svincolati dalle emergenze indiziarie ed elusivi delle censure difensive.

Secondo la difesa del ricorrente, il giudizio sulla pericolosità sociale dell'indagata non corrispondeva alle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari e non teneva conto della necessità di disporre la custodia in carcere nei suoi confronti, quale *extrema ratio*, solo laddove ogni altra misura restrittiva si fosse rivelata inadeguata a soddisfare le esigenze di neutralizzazione cautelare del soggetto; condizioni, queste, ritenute insussistenti nel caso di specie, anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra gli accadimenti criminosi e l'adozione del provvedimento restrittivo, compreso tra il (omissis) e il (omissis).

Si evidenziava, infine, che il Tribunale del riesame di Bologna non aveva tenuto conto del fatto che, nell'arco temporale compreso tra il 07/07/2017 e il 06/07/2018, (omissis) era stata sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, alla quale si era conformata rispettosamente, rendendo evidente la sua capacità di autodeterminarsi rispetto alle prescrizioni che le erano state imposte.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (omissis) è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziaro acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare

natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).

La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01).

Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione di (omissis) , con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari censurata con il ricorso in esame.

3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 e 430 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la conferma dell'ordinanza cautelare genetica, non potendo essere utilizzati, a questo scopo, gli elementi integrativi d'indagine acquisiti dopo l'esecuzione della misura cautelare genetica, la cui irritalità inficiava il giudizio di pericolosità sociale che era stato formulato nei confronti di l (omissis) dal Tribunale del riesame di Bologna.



Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, relativo alla decisività degli elementi integrativi d'indagine irrualmente acquisiti, costituiti dagli esiti della perquisizione personale e locale eseguita il 24/12/2020 e dalle conseguenze processuali che ne derivavano, appare smentito dalle emergenze probatorie, dovendosi evidenziare che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di (omissis) prescinde da tali acquisizioni processuali, fondandosi sulle attività di intercettazione acquisite nel corso delle indagini preliminari. Queste captazioni, sul piano della pericolosità sociale dell'indagata, si ritenevano connotate da particolare sintomaticità cautelare e, in tale contesto, si richiamavano soprattutto i messaggi scambiati tra la ricorrente e la sorella, (omissis), tramite il sistema *Whatsapp*, citati nelle pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato, dai quali si evinceva l'atteggiamento, connotato da disumanità, con cui l'indagata aveva organizzato l'assassinio di (omissis) (omissis).

Il vaglio del compendio indiziario da parte del Tribunale del riesame di Bologna, dunque, appare pienamente rispettoso delle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, rispetto alle quali nessuna incongruità valutativa è riscontrabile nel caso di specie, né con riferimento agli elementi acquisiti originariamente né con riferimento agli elementi oggetto di successiva acquisizione, sulla cui valenza il provvedimento impugnato si soffermava in conformità della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il tribunale non ha alcun potere di disporre di propria iniziativa accertamenti di tipo probatorio per integrare o screditare il compendio indiziario posto a fondamento del provvedimento impugnato, potendo soltanto acquisire documenti che siano sottoposti alla sua valutazione dalle parti, in quanto, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, deve escludersi l'applicabilità di disposizioni che regolano diverse fasi del giudizio di cognizione o procedimenti diversi, come quello di esecuzione penale» (Sez. 1, 4437 del 15/06/2017, Patitucci, Rv. 271131-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 15108 dell'11/02/2010, Sabatelli, Rv. 246601-01).

Non corrisponde, in ogni caso, al vero che il Tribunale del riesame di Bologna aveva confermato il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna nei confronti di (omissis) (omissis) senza tenere conto delle peculiarità del caso concreto e della modifica della sua condizione professionale, su cui, al contrario, ci si soffermava in termini ineccepibili. Si evidenziava, in proposito, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, che la conferma del giudizio di pericolosità sociale della ricorrente si fondava sugli elementi sintomatici, concreti

e specifici, acquisiti nel corso delle indagini preliminari, da cui emergeva che l'indagata «aveva agito con non comune determinazione e freddezza, abusando della sua qualità professionale e sostituendosi ad una collega di lavoro nelle incombenze del caso, dopo essersi procurata la sostanza letale da iniettare alla vittima».

3.1. Ne è possibile operare una reinterpretezione complessiva del contenuto delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari in sede di legittimità, sulla scorta di quanto, pur pregevolmente, prospettato dalla difesa di (omissis) nell'atto di impugnazione in esame, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretezione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01).

In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretezione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01).

Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici cautelari bolognesi sui risultati delle intercettazioni censurati dalla difesa di (omissis), si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del

03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

3.2. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso.

4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di (omissis) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, anche alla luce delle incongruità indiziarie censurate con il primo motivo, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagata, rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sui quali il Tribunale del riesame di Bologna si era espresso in termini assertivi, svincolati dalle emergenze indiziarie ed elusivi delle censure difensive.

Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Bologna aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., trascurando di considerare il notevole lasso di tempo intercorso tra l'omicidio di (omissis) e l'adozione del provvedimento restrittivo da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, compreso tra il 12/03/2014 e il 24/12/2020. Tale dato cronologico assumeva un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che la ricorrente, nell'arco temporale compreso tra il 07/07/2017 e il 06/07/2018, era stata sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, alla quale si era conformata rispettosamente.

Osserva, in proposito, il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesi delittuose di cui all'art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale presunzione, che non appare riscontrabile con riferimento alla posizione di (omissis), derivi da elementi processuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il mero decorso del

tempo dagli accadimenti criminosi. Il decorso del tempo, infatti, costituisce un elemento *ex se* inidoneo a incidere sulla presunzione di pericolosità sociale dell'indagato, così come prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui venire meno postula l'esistenza di dati circostanziali – come detto concreti e specifici – che comportino una modifica del giudizio prognostico originariamente formulato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cociolo, Rv. 270062-01).

Ne discende che, in queste ipotesi, il vaglio cautelare, pur risultando ancorato alla presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non può prescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite – analoghe a quelle contestate a (omissis) – sia concreto e reso probabile dai suoi comportamenti antecedenti e successivi all'esecuzione dell'omicidio. Questi indicatori comportamentali, nel caso di specie, risultano riscontrati, per effetto dell'efferatezza dell'azione criminosa e dell'accurata preparazione dell'assassinio di (omissis), che traeva origine dai propositi di vendetta nutriti dalla ricorrente nei confronti della vittima e della sua segretaria, (omissis), con i quali aveva avuto un litigio, nella data del (omissis), per il licenziamento del suo fidanzato, (omissis).

Non possono, in proposito, non condividersi le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Bologna, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, sulla base di una ricostruzione ineccepibile dell'esecuzione dell'omicidio di (omissis), evidenziava che la ricorrente era «una donna che ben sa scegliere quando e come portare a termine le sue intenzioni e di "specifiche occasioni" in condizione di libertà potrebbe ancora averne, anche ricollegabili a chi, nel corso delle sue vicende giudiziarie, non esaurite e connotate da un ultimo risultato infausto, abbia fornito apporti alla condanna».

Queste conclusioni, a ben vedere, oltre che pienamente rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti di (omissis), si impongono alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che induce a ribadire l'irrelevanza del mero decorso del tempo rispetto alla presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo la quale: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del

pericolo» (Sez. 3, n. 33501 dell'08/03/2016, Barra, Rv. 268644-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01).

D'altra parte, in termini generali, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra, essendo pacifico che tale elemento, se non accompagnato ad altri dati circostanziali, che non sono riscontrabili nel caso in esame, è inidoneo a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti dell'indagato. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 41113 del 15/09/2015, K., 265652-01).

4.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, essendo il delitto su cui si è formulato il giudizio di gravità indiziaria – contestato a (omissis) (omissis) ex artt. 575, 577, comma primo, nn. 2, 3, 4, cod. pen., in relazione agli artt. 61, comma primo, nn. 1 e 9, cod. pen. –, inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., nel caso in esame, vige una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto.

Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del *periculum libertatis*, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01).

Queste considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (omissis) deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al

Roma, lì - 3 GIU. 2021

versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove (omissis) si trova ristretta, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 07/05/2021.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Carlo Zaza

